

Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", come modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250;

VISTO l'articolo 17 del decreto legislativo n. 155/2010, relativo alla qualità della valutazione della qualità dell'aria;

VISTO l'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo il quale, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, sono individuati uno o più laboratori nazionali di riferimento, sono designate le relative funzioni e sono stabiliti i relativi obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dell'ambiente;

VISTI l'articolo 17, commi 4 e 7, e l'allegato I, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 155/2010, in cui sono individuati i requisiti e le funzioni dei laboratori nazionali di riferimento;

VISTO l'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo il quale, fino alla data di adozione dei decreti previsti dall'articolo 17, comma 8, le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento sono assicurate, in via transitoria, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA);

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, come modificata dalla direttiva 1480/2015/UE della Commissione, del 28 agosto 2015, secondo cui gli Stati membri devono assicurare, in relazione a ciascun inquinante le cui concentrazioni superano la soglia di valutazione inferiore, la presenza, sul territorio nazionale, di uno o più laboratori nazionali di riferimento aventi determinati requisiti di accreditamento per i metodi di riferimento in conformità alla norma armonizzata sui laboratori di prova e taratura;

CONSIDERATO che la direttiva 2008/50/CE, come modificata dalla direttiva 1480/2015/UE, fermi restando i sopra indicati requisiti, privilegia la scelta del laboratorio nazionale di riferimento che risulta accreditato secondo la pertinente norma armonizzata per le prove valutative interlaboratorio:

CONSIDERATO che i laboratori nazionali di riferimento devono essere individuati tra i laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura, nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione ai metodi di riferimento previsti dal decreto legislativo n. 155/2010, per le pertinenti sostanze inquinanti;

CONSIDERATO che l'ISPRA risulta aver conseguito i requisiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE e dal decreto legislativo n. 155/2010 per i laboratori nazionali di riferimento in relazione all'accreditamento per i metodi di riferimento per la misura delle sostanze inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM10 e PM2,5 e specie ioniche nel PM2,5;

CONSIDERATO che l'ISPRA risulta aver conseguito anche i requisiti facoltativi previsti dalla direttiva 2008/50/CE per i laboratori nazionali di riferimento che organizzano attività di interconfronto a livello nazionale in relazione all'accreditamento per la norma armonizzata ISO17043 per le prove valutative interlaboratorio sulle misure di ozono, biossido di azoto e ossidi di azoto;

decreta

Articolo unico

(Individuazione del laboratorio nazionale di riferimento)

- 1. L'ISPRA è individuato come laboratorio nazionale di riferimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo n. 155/2010, per le sostanze inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM10 e PM2,5 e specie ioniche nel PM2,5.
- 2. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 155/2010, il laboratorio nazionale di riferimento svolge le seguenti funzioni:
- a) organizza con idonea periodicità programmi di garanzia di qualità e di intercalibrazione circuiti interlaboratorio su base nazionale, correlati a quelli organizzati a livello eurounitario dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea per gli inquinanti di cui al comma 1, a cui partecipano i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini del decreto legislativo n. 155/2010;
- b) al fine di assicurare l'idoneo utilizzo dei metodi di riferimento applicati dagli strumenti di misura sul territorio, prescrive ai gestori delle stazioni di misurazione, sulla base degli esiti dell'interconfronto di cui alla lettera a), le necessarie correzioni operative;
- c) valuta la relazione illustrativa che i gestori di stazioni di misurazione destinatari delle prescrizioni di cui alla lettera b) predispongo al fine di attestare l'adempimento alle prescrizioni medesime;
- d) al fine di assicurare l'idoneità delle dimostrazioni di equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento, applicati dagli strumenti di misura, coordina, nell'ambito dei programmi di garanzia della qualità e di intercalibrazione di cui alla lettera a), le attività di verifica relative al mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualità nel tempo;

- e) assicura la propria partecipazione, almeno ogni tre anni, ai programmi di garanzia della qualità e di intercalibrazione circuiti interlaboratorio organizzati a livello eurounitario dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea per gli inquinanti di cui al comma 1, nonché per gli altri inquinanti previsti dal decreto legislativo n. 155/2010;
- f) se la partecipazione ai programmi di cui alla lettera e) non produce risultati soddisfacenti, dimostra, nella successiva partecipazione alle medesime attività, di avere adottato idonee misure correttive e invia una relazione illustrativa di tali misure al Centro Comune di Ricerca della Commissione europea;
- g) assicura il proprio supporto ai lavori della Rete europea dei Laboratori Nazionali di riferimento istituita dalla Commissione europea;
- h) assicura l'istruttoria necessaria al riesame del sistema generale delle procedure di garanzia di qualità, nell'ambito della predisposizione dei decreti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 155/2010.
- 3. L'ISPRA provvede alla pubblicazione sul proprio sito *internet* dei Rapporti delle attività svolte ai sensi del comma 2, dandone tempestiva comunicazione al Ministero.
- 4. In relazione alle ulteriori sostanze inquinanti previste dal decreto legislativo n. 155/2010 e non ricomprese nel comma 1, nelle more dell'adozione di appositi decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo n. 155/2010, continua ad applicarsi il regime transitorio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 155/2010.

Roberto Cingolani